



# Ratifica Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e trattato di estradizione con la Repubblica del Kazakhstan, fatti ad Astana il 22 gennaio 2015

A.C. 1540

Nota di verifica n. 82  
21 marzo 2019

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1540
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015
Relatore per la Commissione di merito:	Cirielli
Gruppo:	FdI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No

## Finalità

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	93.429 annui

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articolo 1:</b> individua le materie oggetto di assistenza giudiziaria. Tra queste si segnalano: la notifica di atti e di documenti relativi a procedimenti penali ( <u>comma 2, lett. b</u> ); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti all'autorità competente dello Stato richiedente ( <u>comma 2,</u>	La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a <b>euro 43.534</b> , a decorrere dal 2019 [ <u>euro 9.074</u> , riferiti all' <u>art. 1, par. 2, lett. f</u> ] e all' <u>articolo 13</u> (trasferimento temporaneo di detenuti) + <u>euro 10.200</u> riferiti all' <u>articolo 12</u> (videoconferenze e interpretariato) + <u>euro 7.360 ed euro 6.000</u> , relativi rispettivamente alla comparizione di

lett. c); l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova ( <u>comma 2, lett. d</u> ); il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o per partecipare ad atti processuali ( <u>comma 2, lett. f</u> ); l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato ( <u>par. 2, lett. h</u> ).	testimoni e periti e alle spese di traduzione, di cui all'articolo 25 + <u>euro 900 ed euro 10.000</u> , relativi rispettivamente ai compensi e alle spese per trasferimento di cose]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 26.434 hanno natura di oneri valutati ed euro 17.100 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i> ). Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.
<b>Articolo 4:</b> individua il Ministero della giustizia quale autorità centrale per l'applicazione dell'Accordo.	La <b>relazione tecnica</b> non considera la disposizione.
<b>Articolo 5:</b> prevede, tra l'altro, che la richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa siano accompagnate da una traduzione in lingua inglese (par. 5).	La <b>relazione tecnica</b> con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in <b>euro 6.000 (onere autorizzato)</b> .
<b>Articolo 6:</b> in materia di esecuzione della richiesta di assistenza viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto possa autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa (par. 3).	<i>Cfr. infra</i>

<b>Disposizioni del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<b>Articoli 9 e 10:</b> in materia di assunzione probatoria, viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto, su domanda della Controparte, possa citare una persona a comparire davanti all'autorità dello Stato richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali (art. 10, par. 1).	La <b>relazione tecnica</b> , con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva pari a <b>8.260 euro (onere valutato)</b> . Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.200 euro, spese di viaggio [1.300 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Astana) X 4 casi di comparizione di testimoni o periti];</li> <li>• 1.560 euro, spese di soggiorno (130 euro x 3 giorni X 4 testimoni o periti);</li> <li>• 600 euro, spese di vitto (50 euro X 3 giorni X 4 testimoni o periti);</li> <li>• 900 euro, spese per compensi (comprensivi di onorari ed indennità) (150 euro X 2 richieste X 1 esame X 3 giorni).</li> </ul>
<b>Articolo 12:</b> disciplina la comparizione mediante videoconferenza di testimoni e periti. La comparizione per videoconferenza può essere, inoltre, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a	La <b>relazione tecnica</b> , con riguardo alla comparizione mediante <b>videoconferenza</b> , afferma che si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento in applicazione del Trattato, calcolando i costi di

<p>procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza se questa vi acconsente. In tal caso deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (<u>par. 2</u>). La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto (<u>par. 3</u>). Le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete (<u>par. 7, lett. a</u>). La Parte richiama provvede affinché la persona comparsa sia assistita da un interprete quando ciò sia necessario (<u>par. 7, lett. d</u>). Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto rinunci in tutto o in parte al rimborso (<u>par. 9</u>).</p>	<p>collegamento per almeno 12 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza. La relazione tecnica riferisce che secondo tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi dell'ex Unione Sovietica ha un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando un collegamento della durata media di 2 ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: euro 400 x 2 (ore) x 12 videoconferenza = <b>euro 9.600</b> (<u>onere autorizzato</u>). A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 6) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento si determina il seguente onere: euro 50 x 2 (ore) x 1 (giorno) x 6 (casi) = <b>euro 600</b> (<u>onere autorizzato</u>).</p>
<p><b>Articolo 13:</b> prevede che quando non è possibile l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza, ai sensi dell'art. 12, par. 4, lo Stato richiesto, a domanda della Controparte, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'autorità competente dello stesso affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad atti processuali. Ciò purché la persona interessata vi consenta e sia stato tempestivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, riguardo alle <u>spese per il trasferimento temporaneo</u>, quantifica una spesa annua di <b>euro 9.074</b> annui (<u>onere valutato</u>).</p> <p>Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>euro 1.300</b> per un passaggio aereo di andata e ritorno tra Astana e Roma (non vi sono collegamenti dell'Alitalia con tale Paese);</li> <li>• <b>euro 7.774</b> relativi alle spese di <u>accompagnamento per ciascun detenuto</u> quantificato secondo i parametri riportati a seguire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>spese per viaggio aereo</u>, 6.300 euro [3.000 euro (1 biglietto aereo Roma – Astana a/r - classe economica) + 150 euro (maggiorazione 5 %, ex legge n. 836/1973) x 2 accompagnatori (per 1 detenuto per un trasferimento l'anno)];</li> <li>• <u>spese di missione</u>, 514 euro [51,37 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) X 2 accompagnatori X 1 missione l'anno X 5 gg. missione];</li> <li>• <u>spese di pernottamento</u>, 960 euro [120 euro X 4 notti x 2 accompagnatori X 1 missione l'anno).</li> </ul> </li> </ul> <p>La relazione tecnica precisa che gli accompagnatori italiani sono funzionari con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.</p>
<p><b>Articolo 14:</b> viene previsto che entrambi gli Stati adottino le misure previste dal proprio ordinamento per la protezione delle vittime, dei</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le disposizioni.</p>

<p>testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.</p>	
<p><b>Articoli 15 e 16:</b> disciplinano i profili relativi alla produzione di documenti ufficiali e pubblici, di altri documenti, atti e cose.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la disposizione.</p>
<p><b>Articolo 17:</b> prevede che una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotti misure finalizzate al congelamento, al sequestro e alla confisca di tali beni (par. 2). Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce in tutto o in parte i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi (par. 3).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo ai costi per la consegna dei beni sequestrati nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, afferma che il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un <i>container</i>, il cui costo forfetario può essere valutato in <b>euro 10.000</b> annui (<u>onere valutato</u>).</p>
<p><b>Articolo 25:</b> in materia di spese, viene previsto che lo Stato richiesto sostiene le spese per l'esecuzione delle richieste, mentre sono a carico dello Stato richiedente le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone di cui si richiede ai sensi dell'art. 6, par. 3, la presenza per effettuare l'assistenza giudiziaria;</li> <li>• le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai sensi dell'art. 10;</li> <li>• spese per attività di videoconferenza ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12, par. 9;</li> <li>• spese per il trasferimento temporaneo della persona detenuta ai sensi dell'art. 13;</li> <li>• spese per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale di cui all'art. 14;</li> <li>• spese per onorari dei periti;</li> <li>• spese per traduzioni, interpretariato e trascrizione;</li> <li>• spese per custodia e consegna del bene sequestrato.</li> </ul> <p>Con riguardo alle spese di natura straordinaria viene prevista una consultazione tra gli Stati allo scopo di concordare la suddivisione delle spese.</p>	<p><i>Cfr. Supra (articoli 6, 9, 10, 12, 13, 14 e 17)</i></p>

<p><b>Disposizioni del trattato di estradizione che presentano profili finanziari</b></p>	<p><b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b></p>
<p><b>Articoli da 1 a 6:</b> prevedono che ciascuna Parte si impegna ad estradare alla Controparte</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo di estradizione ammonta</p>

<p>le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente per dar corso ad un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva (<u>articolo 1</u>). Vengono definiti i reati che danno luogo ad estradizione (<u>articolo 2</u>) nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi (<u>articoli 3 e 4</u>). Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini. Nel caso di rifiuto dell'extradizione, a domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta. A tale scopo, lo Stato richiedente fornisce allo Stato richiesto le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altro elemento in suo possesso. Infine, lo Stato richiedente può dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle autorità della parte richiedente (<u>articolo 5</u>). Il Ministero della giustizia viene individuato quale Autorità centrale italiana per l'applicazione dell'Accordo (<u>articolo 6</u>).</p>	<p>ad <b>euro 49.895</b>, a decorrere dal 2019 [euro 3.800 (trasferimento di un estradando) + 10.000 (spese trasferimento cose degli estradandi) + 31.095 (spese di missione) + euro 5.000 (spese di traduzione di atti e documenti)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 44.895 hanno natura di "oneri valutati" ed euro 5.000 di "oneri autorizzati". Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. <i>infra</i>).</p>
<p><b>Articoli 7-8:</b> viene previsto che la richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno della richiesta presentati dallo Stato richiedente siano accompagnati dalla traduzione in lingua inglese (<u>articolo 7, paragrafo 3</u>). La Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari per decidere sulla domanda di estradizione, qualora le informazioni siano insufficienti (<u>articolo 8</u>).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in <b>euro 5.000 (onere autorizzato)</b>.</p>
<p><b>Articoli 14:</b> prevede che la Parte richiesta accetta la domanda di estradizione, le Parti concordano le modalità e i tempi. Vengono altresì disciplinate le ulteriori evenienze che possono verificarsi in occasione della consegna della persona.</p>	<p>(Cfr. articolo 19).</p>
<p><b>Articolo 17:</b> prevede che a domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestri gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul suo territorio ed abbia valore di prova. Quando l'extradizione è concessa, la Parte richiesta consegna tali cose alla parte richiedente</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo ad eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'extradando afferma che questi sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un <i>container</i>, il cui costo forfetario può essere valutato in <b>euro 10.000 (oneri valutati)</b>.</p>
<p><b>Articolo 18:</b> disciplina il transito dell'extradando verso un Paese terzo attraverso il territorio di una delle Parti.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> precisa che dal transito dell'extradando non deriveranno costi per'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.</p>

**Articolo 19:** stabilisce che lo Stato richiedente sostenga le spese relative al trasferimento della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte richiesta e che le spese relative al transito siano sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

La **relazione tecnica** evidenzia che per una stima, sia pure di carattere approssimativo, degli oneri derivanti dal Trattato si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di estradizione. Allo stato, risultano pendenti due richieste di estradizione attiva e sei richieste di estradizione passiva.

Ciò posto, secondo la relazione tecnica l'esiguità dei casi rilevati porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni annue tra l'Italia e la Repubblica del Kazakhstan, in particolare relativamente al numero di estradizioni che potranno prudenzialmente stimarsi nel numero totale di 4.

L'onere annuo per l'extradizione di un numero massimo di 4 estradandi, viene quantificato in **euro 3.800 (oneri valutati)** [950 euro - passaggio aereo sola andata X 4 estradandi l'anno].

A tale importo si deve aggiungere l'onere relativo all'accompagnamento dei detenuti da parte di due unità per estradando (4 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato in **euro 31.095 (oneri valutati)** l'anno secondo i parametri riportati a seguire:

- spese per viaggio aereo, 25.200 euro [3.150 euro (1 biglietto aereo Roma – Astana a/r) x 2 accompagnatori per detenuto x 4 missioni annue];
- spese di missione, 2.055 euro [51,37 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 4 missioni annue x 5 gg. missione);
- spese di pernottamento, 3.840 euro [120 euro x 2 accompagnatori x 4 missioni l'anno x 4 notti).

Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri, riferite alle spese di missione (diaria, biglietti aerei e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>L'articolo 3</b> pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli artt. 9, 13 e 17 del <u>Trattato di assistenza giudiziaria</u>, valutati complessivamente in euro 26.434 annui a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli artt. 12 e 25, del medesimo Trattato, pari ad euro 17.100 annui a decorrere dal 2019, nonché gli oneri di missione di cui agli artt. 14, 17 e 19 del <u>Trattato di estradizione</u>,</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riguardo ai profili di copertura relativi al <u>Trattato di estradizione e al Trattato di assistenza giudiziaria</u> si limita a ribadire il contenuto dell'articolo 3, comma 1.</p>

valutati in euro 44.895 a decorrere dal 2019 e delle rimanenti spese di cui agli artt. 7 e 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 5.000 a decorrere dal 2019, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021 (comma 1). Con riguardo agli oneri di natura valutata si rinvia all'applicazione dell'art. 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge n. 196/2009 (comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kazakhstan, in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Con riguardo al primo dei due Trattati, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 43.534. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 26.434 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 17.100 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). In merito all'articolo 14, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione tecnica non segnala gli eventuali profili di onerosità: andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.

Con riferimento al secondo Trattato, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 49.895. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 44.895 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 5.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

**In merito ai profili di copertura**, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale oggetto di ratifica, valutati in 26.434 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 44.895 euro a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio (si vedano, al riguardo, nella corrente legislatura, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto, del 2 ottobre e del 18 ottobre 2018) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Si evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.